



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Comunicazione dei contributi di previdenza complementare versati nel 2014 ma non dedotti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **i soggetti** (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, imprenditori, ecc.) che nella **dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2015 (730/2015 o mod. Unico 2015) non hanno potuto usufruire**, in tutto o in parte, della **deduzione dei contributi o dei premi versati nel corso del 2014** ad un fondo pensione ovvero ad una assicurazione con finalità previdenziali, **entro il prossimo 31 dicembre 2015 sono tenuti ad effettuare l'apposita comunicazione al fondo/assicurazione al fine di escludere dalla tassazione, al momento della corresponsione, le prestazioni pensionistiche corrispondenti a quanto non dedotto. Si rammenta**, al riguardo che: **i) i soggetti iscritti a più fondi pensione** devono effettuare la comunicazione in esame **solo con riferimento ai fondi ai quali sono stati versati contributi risultati in deducibili; ii) l'adempimento in esame riguarda anche i contributi versati nell'interesse di un familiare a carico. Nello specifico, per i familiari a carico, la comunicazione di cui sopra deve essere resa con riferimento al titolare della posizione previdenziale, specificando che l'ammontare dei contributi non dedotti dal familiare non sono stati dedotti neppure dal soggetto cui questi è a carico.**

Premessa

Come noto, **il sistema pensionistico complementare è stato oggetto di rilevanti modifiche a opera della riforma della previdenza complementare**, di cui al Dlgs n. 252/2005 che, in sostanza, ha riscritto la relativa disciplina. L'adesione alle forme pensionistiche complementari **riguarda non solo i lavoratori dipendenti** (pubblici e privati) **ma anche:**

→ **i lavoratori autonomi,**

- **gli imprenditori**
- i soci lavoratori di cooperative,
- i soggetti privi di redditi di lavoro (ad esempio, titolari di redditi fondiari)
- **i soggetti fiscalmente a carico di altri.**

OSSERVA

In relazione ai **contributi** versati alle forme di previdenza complementare l'art. 10, comma 1, lett. e-bis), TUIR, è disposto, dal 1° gennaio 2007, che gli stessi sono **deducibili** "alle condizioni e nei limiti" previsti dall'art. 8, D.Lgs. n. 252/2005.

Tale norma pone, in particolare, un unico vincolo quantitativo:

→ **i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro**, sia volontari che dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, **sono deducibili dal reddito complessivo fino a un importo massimo di 5.164,57 euro.**

OSSERVA

Sottolineiamo che **in questo ammontare non rientrano le quote di Tfr** eventualmente **accantonate dal lavoratore** ai fini della pensione complementare.

Nel calcolo della citata soglia massima vanno, invece, **comutate anche le quote** eventualmente accantonate dal datore di lavoro ai fondi interni con patrimonio di destinazione autonomo.

OSSERVA

Dal 01.01.2007 sono scomparsi i "tetti" di deducibilità vigenti fino al 31.12.2006. Nella precedente versione, infatti, la lettera e-bis) dell'articolo 10 prevedeva che:

- per la generalità dei contribuenti, non fosse deducibile un importo superiore al 12% del reddito complessivo (fermo restando in ogni caso il limite massimo di 5.164,57 euro);
- per i lavoratori dipendenti per i quali era previsto il Tfr, i contributi, in linea generale, erano deducibili fino ad un ammontare pari al doppio della quota di Tfr destinata alle forme pensionistiche collettive concordate su base negoziale, fermi restando i due predetti limiti applicabili a tutti i contribuenti.

La comunicazione relativa ai contributi non dedotti

Così come avveniva in passato, anche in base alla disciplina in vigore dal 1° gennaio 2007, **per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione il contribuente deve comunicare alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno**

successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se precedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, **l'importo non dedotto nella dichiarazione dei redditi di competenza** (*a tal fine si veda fac-simile di seguito riportato*).

Nome, cognome e indirizzo dell'iscritto

Spett.le
FONDO XY
(ASSICURAZIONE WZ).....

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 252/2005

Il sottoscritto....., nato a il, residente a
....., via/piazza, codice fiscale
.....,

Preso atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, D.Lgs. 252/2005:

- Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al fondo pensione l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla vigente normativa (CUD, Mod. 730, Unico).
- Qualora l'iscritto maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa alla data di maturazione del diritto stesso.

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, nel rispetto di quanto sopra previsto,

DICHIARA

che l'importo di € _____ **non è stato portato in deduzione** in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno di riferimento **2014**(*).

Data.....

Firma

(*) Nel caso di soggetti a carico va specificato che la deduzione non è stata effettuata neppure dal familiare di cui sono a carico.

Con riferimento ai **contributi versati nel 2014 e non dedotti nella relativa dichiarazione** (modello 730/UNICO 2015), la comunicazione va, pertanto, effettuata **entro il prossimo 31.12.2015**.

OSSERVA

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.12.2007, n. 70/E, i **soggetti iscritti a**

più fondi pensione devono effettuare la comunicazione in esame solo con riferimento ai fondi ai quali sono stati versati contributi risultati indeducibili.

Contributi versati per familiari a carico

Il beneficio e l'adempimento in esame riguarda anche i **contributi versati nell'interesse di un familiare a carico**. Si rammenta che la deduzione dei contributi versati al fondo pensione / assicurazione spetta:

- **al familiare a carico**, per la parte che trova capienza nel relativo reddito (che, essendo di un soggetto "a carico" non può superare € 2.840,51);
- **per la parte eccedente, al soggetto cui lo stesso è a carico**, fermo restando che l'importo massimo deducibile è complessivamente pari a € 5.164,57.

OSSERVA

Per i familiari a carico, la comunicazione di cui sopra deve **essere resa con riferimento al titolare della posizione previdenziale, specificando** che l'ammontare dei **contributi non dedotti dal familiare non sono stati dedotti neppure dal soggetto cui questi è a carico**.

Mancata comunicazione dei contributi versati e non dedotti

La quota **della prestazione pensionistica corrispondente ai contributi non dedotti non è assoggettata a tassazione**, essendo prevista la tassazione esclusivamente con riferimento alle prestazioni relative a somme che hanno usufruito della deducibilità fiscale durante il periodo di costituzione della prestazione stessa.

OSSERVA

L'Agenzia delle Entrate, con la *Risoluzione 23.7.2002, n. 245/E*, ha specificato che il fondo pensione, **non può autonomamente escludere da tassazione i contributi non dedotti, in mancanza di formale comunicazione del soggetto interessato**. Conseguentemente, in caso di **mancata comunicazione** al fondo pensione, da parte del soggetto interessato dei contributi non dedotti, **all'atto dell'erogazione** della prestazione sarà **assoggettata a tassazione** anche la **quota riconducibile alle predette somme**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti